

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 157/05 REG.DEC.

N. 7987 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

ANNO 2004

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 7987 del 2004, proposto dall'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in persona del Commissario straordinario, Dott. Dino Cosi, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Capparelli, con domicilio eletto in Roma, Viale del Policlinico n. 155, presso l'Avvocatura dell'Azienda;

contro

la società MAS S.p.a., Medicazione Articoli Sanitari, con sede in Roma, P.I. 00889961009, C.F. 00430170589, in persona del legale rappresentante in carica, Sig.ra Caterina Natali, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Como ed Ennio Luponio, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via Michele Mercati n. 51;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III, n. 7007/2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 16 novembre 2004, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l'Avv. Capparelli per il Comune appellante e l'Avv. Luponio per la società appellata, come da verbale d'udienza.

Vista la sentenza n. 7007/2004 della Sezione III del Tribunale Amministrativo del Lazio, emessa in sede di esecuzione del giudicato su decreto ingiuntivo n. 6179/2001 del 19 aprile 2001 del Presidente del Tribunale Civile di Roma, con il quale è stato ingiunto all'Azienda Policlinico Umberto I di pagare, in favore della soc. MAS S.p.a., la somma di € 553.703,99= oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture poste a base del decreto ingiuntivo, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 77,47= per spese, € 772,11= per competenze ed € 1.446,08= per onorari, oltre IVA e CPA come per legge;

Considerato che le parti sono state avvertite che la causa sarebbe stata decisa immediatamente nel merito, sussistendone i presupposti e che le stesse nulla hanno opposto al riguardo;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 21 della L. n. 1037 del 1971, nuovo testo, per la decisione immediata nel merito, nella forma semplificata di cui all'art. 26 della stessa legge;

Rilevato che è stata depositata in atti copia del decreto ingiuntivo n. 6179/2001, espressamente richiesto nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Roma, Viale del Policlinico n. 155, con ricorso del 21 marzo 2001,

sulla base, espressamente, di forniture effettuate in favore della cessata «Azienda Universitaria Policlinico Umberto I»;

Considerato che il decreto ingiuntivo, meglio specificato in epigrafe, risulta emesso nei confronti della suddetta “Azienda Policlinico Umberto I” ed alla stessa notificato, in persona del legale rappresentante in carica, nella sede legale, in copia conforme, in data 19 maggio 2001, nonché munito di “COMANDIAMO” in data 29 dicembre 2001, per il che appare chiaro che il medesimo non è stato opposto, come del resto pacifico fra le parti;

Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto quanto segue:

1°) con la sentenza appellata, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha ordinato al Direttore Generale dell’Azienda di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo di cui si tratta, nel contempo nominando contestualmente il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato e condannando alle spese dell’Azienda eseguita;

2°) l’Azienda Policlinico Umberto I propone appello deducendo, con unica articolata censura, il proprio difetto di legittimazione passiva, sulla considerazione - a detta dell’appellante confermata dalla interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1 del decreto legge 1° ottobre 1999 n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, intervenuta con l’art. 8 *sexies* del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, aggiunto dalla legge di conversione di quest’ultimo decreto legge, 27 luglio 2004 n. 186 – che essa appellante non avrebbe alcuna obbligazione

nei confronti della Soc. MAS, in quanto tutti i debiti relativi alla soppressa Azienda Universitaria Policlinico Umberto I entrano a fare parte della “gestione separata” contemplata nel citato decreto del 1999;

3°) il motivo non è pertinente all’oggetto della presente controversia, relativo alla ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto, in ordine al quale assume, piuttosto, rilievo quanto segue:

I - non può essere messo in discussione che il decreto ingiuntivo di cui si tratta sia stato emesso nei confronti dell’attuale appellante ed alla medesima regolarmente notificata nella sede legale;

II – il decreto ingiuntivo non opposto, al pari della sentenza passata in giudicato, definisce la controversia e, divenuto esecutivo, è impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo, nei limitati casi stabiliti dall’art. 656 c.p.c., ovvero anche, per opposizione tardiva, nel caso contemplato dall’art. 650 c.p.c.;

III – dalla proposizione che precede consegue non soltanto che il decreto ingiuntivo non opposto è idoneo alla proposizione del ricorso per ottemperanza contemplato dall’art. 37 della legge n. 1034 del 1971 (per tutte, fra le più recenti, Sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2604), ma anche che le ragioni oppositive al titolo non possono essere portate davanti al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza;

IV – infatti, è inibito, al giudice dell’esecuzione, l’esame delle circostanze preesistenti alla formazione del titolo esecutivo, ove non siano state fatte valere, nelle forme della opposizione a decreto ingiuntivo (Tribunale civile di Roma, 25 luglio 2002), dal momento che il titolo

esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito, intervenuti anteriormente alla formazione del titolo (Cass. Civ., Sez. lav., 21 aprile 2004, n. 7637);

V – a maggior ragione, tali circostanze non possono essere dedotte oppositivamente davanti al giudice amministrativo investito della ottemperanza a decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, dal momento che il giudice amministrativo è, in modo assoluto, cartente di giurisdizione nella materia della opposizione a decreto ingiuntivo;

V – la disposizione contenuta nell’art. 8 *sexies* del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, aggiunto dalla legge di conversione di quest’ultimo decreto legge, 27 luglio 2004 n. 186, in quanto norma interpretativa, non innova la situazione preesistente al decreto ingiuntivo della cui esecuzione si tratta, cosicché nessun effetto è idoneo a spiegare nel presente giudizio di ottemperanza;

4°) l’appello, pertanto, è infondato e deve essere respinto;

5°) le spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico dell’appellante ed in favore della società resistente;

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) - definitivamente pronunciando – respinge l’appello in epigrafe;

Condanna l’appellante Azienda Policlinico Umberto I, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento, in favore della società MAS S.p.a., Medicazione Articoli Sanitari, con sede in Roma, al

pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi € **2.000,00**=oltre IVA e CPA come per legge;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 16 novembre 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Agostino ELEFANTE	PRESIDENTE
Raffaele CARBONI	CONSIGLIERE
Rosalia BELLAVIA	CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Est.	CONSIGLIERE
Paolo BUONVINO	CONSIGLIERE

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to chiarenza Millemaggi Cogliani F.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

F.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25 gennaio 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale

